

Circolare n. 2/2018

**“Decreto dignità” D.L. 87/2018 convertito con
Legge 96/2018 – Novità in materia fiscale**

In sintesi:

<p>Decreto dignità – Modifiche al c.d. redditometro</p>	<p>Il Decreto dignità reca disposizioni finalizzate a <u>revisionare l’istituto del c.d. redditometro in chiave di contrasto all’economia sommersa.</u></p> <p>La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche, il c.d. redditometro, previsto dall’art. 38, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata.</p> <p>La disposizione così integrata prevede che, salva la prova contraria da parte del contribuente, <u>la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.</u></p> <p>Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.</p>
--	---

Decreto dignità – Prestazioni soggette a ritenuta d’acconto nuovamente escluse dal meccanismo dello *split payment*

I professionisti, dall'entrata in vigore del decreto legge dignità (14/07/2018), **non sono più obbligati** - quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment (es. società quotate) - **a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti (*split payment*)**.

L'articolo 14 del decreto prevede espressamente che **“le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”**. Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui **sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73**.

Dall'insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l'esclusione dallo split payment **riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta**, come ad esempio le provvigioni degli agenti, i corrispettivi dei consulenti finanziari ecc.